

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DELL'ASSOCIAZIONE LEGA NAZIONALE FOOTGOLF PER MODIFICA STATUTARIA

Verbale del 03/03/2025

In data 03/03/2025 alle ore 21:00, si è riunita l'Assemblea Straordinaria degli associati, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello statuto dell'Associazione;
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. BERTAGNA FRANCESCO quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il Sig. BENATO PATRICK che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la presenza del numero legale degli associati aventi diritto di voto e la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- Vengono illustrate le motivazioni che spingono alla necessità di modificare lo statuto dell'Associazione, necessarie per adattare il documento alla normativa in vigore e per correttezza gestionale. (Codice del Terzo Settore)

Gli articoli che vengono maggiormente modificati sono i seguenti:

- Art. 5 - FINALITA' E ATTIVITA'
- Art. 12 - VALIDITA' DELLE RIUNIONI DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI
- Art. 16 - L'ORGANO DI CONTROLLO - EVENTUALE
- Art. 17 - L'ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI - EVENTUALE

SI DELIBERA

1. Di approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
2. Di dare mandato al segretario, Sig. BERTAGNA FRANCESCO di procedere con gli adempimenti necessari alla registrazione del nuovo statuto, che viene allegato al presente verbale;

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 21.45.

Il Segretario

Patrick Benato
Patrick Benato



Il Presidente

Francesco Bertagna
Francesco Bertagna

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI GORGONZOLA
Registrato il 12/3/2025 al n° 16183
con € _____ versati giusta quietanza cumulativa
del _____
Firma su delega della Direttrice provinciale
Francesca CATOLA
La Funzionaria
Michela CUCCHIARI
Firma su delega della Direttrice provinciale

STATUTO della "LEGA NAZIONALE FOOTGOLF"



ART. 1 - Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile, dei suoi decreti attuativi e modifiche successive e della normativa in materia l'Ente non commerciale del Terzo Settore denominato: <<LEGA NAZIONALE FOOTGOLF>>, abbreviabile in LNF. Esso assume la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale. L'Associazione avrà durata illimitata e potrà associarsi a Reti Associate che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

La LNF ha sede legale in Località Casella n°34 – Frazione Pozzomoreto nel Comune di Villafranca di Verona (VR) presso il Golf Club Villafranca Le Vigne. Il trasferimento della sede legale nel Comune di Verona non comporta modifica statutaria, se effettuata all'interno del medesimo Comune. Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La LNF una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'acronimo ETS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS).

ART. 2 - Statuto

La LNF è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali di riferimento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea ratifica l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche, Società Sportive Dilettantistiche e ogni altro ente del terzo settore o senza scopo di lucro aderenti e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività di LNF.

ART. 4 - Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e attività

La LNF esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La finalità istituzionale dell'Associazione è quella di promuovere, diffondere, divulgare, tutelare e sviluppare la disciplina del Footgolf, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita ludica e ricreativa, creando, altresì, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione.

A questo scopo si evidenzia che:

Patrick Pavesi

Stefano Zini

- a titolo di finalità civica l'Associazione intende valorizzare le azioni di volontariato, coinvolgendo gli associati e terzi;
- a titolo di finalità solidaristica l'Associazione intende sostenere il mutuo aiuto tra gli associati ed aiutare tutti coloro che vogliano praticare attività ludiche e ricreative pur se in stato di difficoltà, momentanea o permanente;
- a titolo di utilità sociale l'Associazione intende contribuire col proprio esempio alla realizzazione di una società sempre più integrata dove anche coloro che sono in stato di difficoltà momentanea o permanente possano interagire alla pari nella pratica sportiva.

Le attività che si propone di svolgere in favore della comunità, dei propri associati o di terzi sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 di cui al D.Lgs. 117/2017;

secondo le lettere d), i), t) e u) dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni.

Le attività sopra esposte verranno perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- aggregare tutte le organizzazioni esistenti sul territorio italiano dedite alla pratica del giuoco del Footgolf;
- promuovere il giuoco del Footgolf in tutta Italia, sia sul piano educativo che culturale, sociale, ludico, ricreativo e sportivo, sia direttamente che indirettamente;
- organizzare e disciplinare lo svolgimento di gare, competizioni, campionati, manifestazioni nazionali e internazionali di Footgolf, omologandone eventualmente i risultati;
- dirimere ogni controversia concernente il giuoco del Footgolf anche preparando tutti i necessari regolamenti a supporto;
- attuare programmi di preparazione per tutti gli associati;
- rappresentare gli interessi degli associati presso le Autorità statali e locali, le Organizzazioni sportive Footgolfistiche estere, nonché presso ogni altro Ente interessato;
- promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente che indirettamente, conferenze, seminari, dibattiti, mostre, eventi, corsi, concorsi, borse di studio e pubblicazioni legate alla finalità istituzionale dell'Associazione;
- partecipare, sia direttamente che in collaborazione, a bandi e progetti a livello locale, nazionale e internazionale, anche con il coinvolgimento e il sostegno di soggetti pubblici e privati;
- realizzare campagne, eventi, iniziative di comunicazione e promozione, attività di ufficio stampa e mediatiche, anche attraverso canali di comunicazione a distanza;
- partecipare, anche attraverso iscrizione, ad associazioni, network, coordinamenti di enti ed associazioni con finalità analoghe a quelle di questo Statuto ovvero compatibili con esse;

É possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse, secondarie e strumentali ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni e secondo i criteri e i limiti definiti dal DM 19 maggio 2021 n.107 e sue integrazioni. La loro individuazione dovrà essere successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione dell'associazione (da qui in poi anche "Consiglio di Lega") ma dovranno essere coerenti con la finalità dell'associazione ed approvate dall'Assemblea dei Soci quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio di Lega dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore. L'associazione può svolgere raccolta fondi come previsto dall'art. 7 del Codice del Terzo settore.



Patrick Basso

Francesco Zampieri

ART. 6 - Ammissione

Gli associati sono: Associazioni Sportive Dilettantistiche, Società Sportive Dilettantistiche, Enti del terzo settore o senza scopo di lucro.

L'ammissione a socio alla LNF avviene su domanda scritta da parte dell'ente interessato ed è deliberata dal Consiglio di Lega. La deliberazione è comunicata al richiedente ed annotata nel libro degli associati. La richiesta di ammissione, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno alla Lega stessa.

In caso di rigetto della domanda il Consiglio di Lega comunica la decisione ai soci interessata entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non può comunque essere posta rispetto l'ammissione di nuovi associati:

- alcuna limitazione rispetto alle loro condizioni economiche;
- alcuna discriminazione di qualsiasi natura.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione sociale non è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è possibile il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

ART. 7 - Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati alla LNF hanno il diritto di:

- eleggere liberamente, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, gli Organi Sociali/ Amministrativi/ Direttivi e di eleggere liberamente negli stessi propri rappresentanti oltreché votare per ogni deliberazione assembleare, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 24 del Codice del Terzo Settore;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- poter partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- poter consultare i libri sociali secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e meglio specificato all'articolo 24 del presente statuto;
- fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla LNF;
- accedere a pieno titolo alle cariche della LNF, ed in regola col pagamento della quota annuale, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- mantenere un comportamento non contrario agli interessi dell'associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

Agli associati degli enti aderenti che prestano attività di volontariato possono essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs 117/2017;



PUTNICK BOVATO

Francesco Gatti

ART. 8 - Recesso ed esclusione degli Associati

L'Associato può recedere dalla LNF mediante comunicazione scritta al Consiglio di Lega; il recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale in corso purché effettuato con almeno 3 mesi in anticipo.

L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dalla Lega. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Lega, solo per gravi motivi (i.e. secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n°22986 del 16 settembre 2019: l'ingiustificata morosità nel versamento delle quote sociali a seguito di formale richiamo, il tenere comportamenti in contrasto e/o non rispettosi delle norme di legge, il mancato rispetto delle disposizioni statutarie e/o regolamentari dell'ente), con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello all'Assemblea Nazionale entro 30 giorni dalla delibera.

Qualora l'appello all'Assemblea Nazionale risultasse negativo per l'Associato, è ammesso il ricorso al Giudice ordinario. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

ART. 9 - Organi sociali della Lega

Gli Organi nazionali della LNF sono:

- l'Assemblea Nazionale dei soci;
- il Consiglio di Lega (Organo di amministrazione);
- il Presidente Nazionale;
- l'Organo di controllo (eventuale);
- l'Organo di revisione (eventuale);
- Collegio dei probiviri (eventuale).



Tali organi sono liberamente eleggibili e il loro funzionamento è disciplinato dal presente Statuto.

ART. 10 - L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano della LNF ed è composta dai rappresentanti di tutti gli Associati. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente Nazionale di LNF o da chi ne fa le veci mediante avviso collettivo sul sito web istituzionale da rendere pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'Ordine del Giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail o altro idoneo strumento di comunicazione individuale inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci; la convocazione tramite e-mail sarà valida solo con la comprovata ricezione da parte del destinatario.

Nel caso di prima e seconda convocazione dell'Assemblea, la seconda convocazione deve avvenire ad almeno 24 ore dopo la prima.

L'Assemblea Nazionale è inoltre convocata quando il Consiglio di Lega lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un decimo degli associati.

Le votazioni debbono avvenire in modo palese, tranne quelle riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea Nazionale è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente Nazionale e dal verbalizzante, conservato presso la sede della LNF in libera visione a tutte gli associati ed inviato ad esse a mezzo posta elettronica.

L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per la fusione, scissione o trasformazione e per la liquidazione e scioglimento della Lega. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Patrick Paoletti

Antonio Zotti

Se LNF dovesse superare i 500 soci può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato loro rappresentante che partecipa e vota e che tale modalità sia stata indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 11 - Compiti dell'Assemblea Nazionale

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, in sede di elezione dell'organo amministrativo, ne delibera preventivamente il numero;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- d) approva il Bilancio di Esercizio ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 117/2017;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) discute ed approva i programmi di attività su proposta del Consiglio di Lega;
- i) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari su proposta del Consiglio di Lega;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- m) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati alle ASD/SSD aderenti. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente statuto;
- n) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi di quanto indicato nel presente statuto;
- o) delibera sull'esclusione degli associati in caso di reclamo avverso la delibera motivata di esclusione adottata dal Consiglio di Lega;
- p) delibera, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del D.Lgs 117/2017 o laddove lo ritenga opportuno, che le funzioni dell'organo di Revisione legale dei conti siano svolte dall'Organo di Controllo di cui all'articolo 17 del presente Statuto; in tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla trasformazione, scissione o fusione;
- b) delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

ART. 12 - Validità delle riunioni delle Assemblee Nazionali

L'assemblea Nazionale ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che deve avvenire ad almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 3 o 5 deleghe: 3 quando il numero degli associati è inferiore a 500, 5 se il numero è non inferiore a 500.

Gli Associati votano in assemblea tramite il loro legale rappresentante.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati (conteggiando anche i rappresentati per delega), mentre in

PATRICK BOVATO

Antonio Gatti

seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e prese comunque a maggioranza. Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto nonché le operazioni straordinarie di cui alla lettera a) dell'art. 11 con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

A ciascun associato è attribuito un voto.

I membri dell'organo di amministrazione non possono votare:

- nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti);
- nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile.

ART. 13 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario Generale o da un componente dell'Assemblea Nazionale appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente Nazionale e dal verbalizzante. Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 14 - Il Consiglio di Lega - Organo di amministrazione

La Lega deve eleggere l'organo di amministrazione, denominato "Consiglio di Lega". La nomina di tali amministratori spetta all'Assemblea Nazionale seguendo i dettami dello Statuto. Coloro che vengono eletti nel Consiglio di Lega devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Il Consiglio di Lega è composto da un numero comunque dispari di minimo 3 componenti (se superiore a 3, dovrà comunque essere dispari e non superiore a 9 membri), eletti dall'Assemblea Nazionale tra gli associati aderenti alla Lega; tra questi l'assemblea deve eleggere anche il Presidente ed il Vicepresidente di cui all'articolo 15 del presente statuto. Il numero massimo di componenti è deciso dall'Assemblea prima della votazione. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Lega provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea può provvede alla surroga mediante elezione; si ricorda che in nessun caso è ammessa la cooptazione.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per massimo n. 2 mandati consecutivi (salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il parziale/totale rinnovo del Consiglio di Lega: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti). Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti: nel caso in cui fosse composto da soli 3 membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità l'argomento in votazione non è approvato ed eventualmente la votazione deve essere riproposta.

L'organo di amministrazione deve essere convocato attraverso una idonea comunicazione inviata ai suoi membri che contenga ordine del giorno, data, ora e sede della riunione, almeno 7 giorni prima. In caso di comprovata urgenza anche entro 3 giorni.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea:

- redige e presenta all'assemblea il Bilancio di Esercizio ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 117/2017;
- compie tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari approvate dall'assemblea;
- elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'assemblea;
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- provvede alla domanda di iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



Donato

Patrick

Antonio Zappalà



- individua referenti regionali/interregionali con i quali il Consiglio di Lega si deve rapportare sull'attività organizzativa/sportiva;
- delibera sull'esclusione degli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'organo di amministrazione (il Consiglio di Lega) ha l'obbligo di predisporre annualmente il Bilancio di Esercizio (secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente statuto) da proporre poi in approvazione all'Assemblea dei Soci.

Le eventuali controversie che dovessero sorgere all'interno dell'associazione dovranno essere demandate ad un organo terzo rispetto al Consiglio di Lega, quale il collegio dei probiviri di cui all'articolo 25 del presente statuto.

ART. 15 - Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza della Lega, presiede il Consiglio di Lega e l'Assemblea Nazionale; convoca l'Assemblea Nazionale sia ordinaria che straordinaria ed il Consiglio di Lega.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea dei soci.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Presidente nomina il Segretario Generale della LNF; se questi è membro eletto del Consiglio di Lega ha diritto di voto in seno ad esso, nel caso sia invece scelto esternamente ha solo diritto di parola.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 - L'Organo di controllo - eventuale

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico (in tal caso dovrà essere formato da un revisore legale iscritto al relativo registro), è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti nel caso in cui l'Assemblea Ordinaria degli associati deliberi in tal senso; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui

Benato
Patrick

2. Luciano

all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli Associati può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se istituito, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati a LNF, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

ART. 17 - L'Organo di Revisione legale dei conti - eventuale

Si deve nominare un revisore legale (iscritto al relativo registro) dei conti o incaricare una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3.000.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso in cui l'Assemblea Nazionale abbia deliberato in tal senso, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del D.Lgs 117/2017, le funzioni dell'organo di Revisione legale dei conti possono essere svolte dall'Organo di Controllo di cui all'articolo 17 del presente Statuto; in tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 18 - Risorse economiche e patrimonio

Le risorse economiche e il Patrimonio di LNF sono costituiti da:

- quote e contributi associativi,
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul Patrimonio dell'associazione. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e non trasferibili.

ART. 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il dovere di rispettare fedelmente quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs 117/2017. In particolare, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali/direttivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle previste finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Passo

Patnick

Antonio Zorzi



ART. 20 - Bilancio

I documenti di bilancio della LNF sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 300.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Il Bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 21 - Il Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Se l'Ente dovesse cioè avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Inoltre, se l'Ente dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Tutti gli adempimenti contenuti e connessi al presente articolo statutario sono di competenza del Consiglio di Lega e devono essere posti in essere da questi.

ART. 22 - Personale retribuito

LNF può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'associazione o estinzione, deliberata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017, su deliberazione

Benito

Patuck

Antonio Gatti

dell'assemblea straordinaria degli associati. La devoluzione è efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017.

ART. 24 - Libri sociali obbligatori e loro esame da parte degli associati

L'Associazione deve sempre obbligatoriamente redigere, pubblicare e tenere aggiornati:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda per iscritto indirizzata al Presidente dell'Organo di Amministrazione (il Consiglio di Lega) con possibilità di estrarne copia a proprie spese. L'esame dei documenti dovrà avvenire, alla presenza del Rappresentante Legale dell'associazione o di un suo delegato, entro massimo 30 giorni dal ricevimento da parte dell'Organo di Amministrazione della richiesta scritta. L'associato che prende visione dei libri sociali ha comunque il divieto di alterare e divulgare informazioni contenute in essi.

ART. 25 - Giustizia di Lega - Collegio dei Probiviri

LNF si deve impegnare a cercare di comporre bonariamente le eventuali controversie che dovessero sorgere nell'ambito dell'associazione stessa attraverso la costituzione di un Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è quindi un organo opzionale, composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea dei Soci fra gli associati stessi. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione o dell'Organo di Controllo.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto dall'Assemblea dei soci.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

ART. 26 - Clausola compromissoria

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 177/2017) e successivamente al Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa nazionale e regionale in materia.

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

